COMMISSIONE VII

DIFESA

XLVIII

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1814-*B*) 519

PRESIDENTE 519, 520

DE MEO, *Relatore* 520

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 520

Votazione segreta:

PRESIDENTE 521

La seduta comincia alle 9,45.

LANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1814-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Migliori, Conci Elisabetta, Radi, Biasutti, Patrini, De Zan, Cavallaro Francesco, Savio Emanuela, Colleselli, Zugno, Miotti Carli Amalia: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814-*B*). Approvata dalla Commissione VII Difesa della Camera nella seduta del 27 aprile 1966 e modificata dalla Commissione IV del Senato nella seduta del 28 settembre 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole De Meo.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come tutti ricordano, questa proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dalla IV Commissione del Senato; le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non ineriscono il merito del provvedimento, ma soltanto ne migliorano la forma, distribuendo più armonicamente tra gli articoli le varie disposizioni.

Auspico, pertanto, l'approvazione del nuovo testo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri nel seguente testo:

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale che consentano un'attività utile nei paesi in via di sviluppo fuori l'Europa, chiedano di prestare la loro opera in detti paesi, per una durata effettiva non inferiore a 24 mesi, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali paesi ovvero previsti da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo stesso Stato italiano.

ART. 2.

Le lauree, i diplomi o le qualifiche professionali, nonché i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo precedente, saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

ART. 3.

La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presta per almeno 24 mesi, nel paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il paese di destinazione, a meno che il mancato raggiungimento del paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica.

In caso di revoca della dispensa, il periodo di tempo trascorso nel paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 4.

L'istanza documentata intesa ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere presentata al Ministero della difesa entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è interessato.

Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda, dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

ART. 5.

Restano ferme, nei riguardi dei giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Nel testo approvato dalla Commissione IV del Senato la materia normativa, identica a quella già approvata dalla nostra Commissione, viene distribuita in sei articoli anziché in cinque e viene mutato l'ordine degli articoli stessi. Procederò, pertanto, alla lettura degli articoli del testo del Senato, che porrò successivamente in votazione, considerandoli tutti di modifica, ancorché formale, al testo da noi approvato.

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro della difesa, di intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro della difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri:

« Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio militare di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814-*B*):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Secreto, Terranova Raffaele, Villa.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO